

DECRETO 21 luglio 2009.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;


Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);



Visto il decreto ministeriale prot. n. 15918 del 17 luglio 2009, con il quale è stata individuata la società “Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, in breve “TCA s.r.l.”, come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Colli dell’Etruria Centrale» nonché l’approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 11426 del 26 maggio 2009 con il quale è stato conferito l’incarico al Consorzio Vino Chianti a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Colli dell’Etruria Centrale»;

Vista la nota della Regione Toscana – Direzione generale dello sviluppo economico - con la quale è stata individuata “Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” quale Organismo di Controllo del v.q.p.r.d. sopra citato;

Vista la documentazione agli atti dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata da “Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano di controllo e sul prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società “Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”;


Decreta:

Art. 1

1. La società “Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, in breve “TCA s.r.l.”, con sede in Firenze, Viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall’art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008 per la DOC «Colli dell’Etruria Centrale» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. La società “Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, in breve “TCA s.r.l.” autorizzata, di seguito denominata “Organismo di Controllo autorizzato”, dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella



predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3

1. Per assicurare la continuità del controllo e della certificazione della DOC in questione il Consorzio di tutela autorizzato dovrà procedere alla trasmissione all'Organismo di controllo autorizzato di ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico relativa alla pregressa attività di controllo.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato si avvarrà dei controlli posti in essere fino al 31 luglio 2009 dal Consorzio di tutela autorizzato di cui al punto precedente svolti in esecuzione del piano di controllo.



Art. 4


1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'Organismo di Controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

1. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 6

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Toscana gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.
2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.



Art. 7

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Toscana.
2. L'Organismo di Controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 8

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Art. 9

1. Il presente decreto si applica dal 1° agosto 2009 ed ha validità di tre anni dalla data di emanazione.
2. L'autorizzazione attribuita al Consorzio di tutela per la DO in questione, di cui alle premesse, decade a far data dal 31 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A08824

